

**COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA  
Montepiano Reatino**

**DELIBERAZIONE N. 09**

**CONSIGLIO COMUNITARIO**

**SEDUTA DEL 22.03.2006**

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta pubblica in seconda convocazione composto dai Signori:

<b>Consiglieri</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
Alessandroni Giuseppe	X		Marchionni Mario		X
Avicenna Renato	X		Martelli Ernesto	X	
Badini Elio		X	Mei Lorenzo	X	
Beccarini Lorella		X	Micheli Anselmo	X	
Boccanera Francesco	X		Miluzzi Pietro	X	
Boccanera Giuliano	X		Patacchiola Paolo	X	
Cicomartino Paolo	X		Procoli Fausto	X	
Colarieti Giancarlo	X		Renzi Maurizia		X
Curini Gastone		X	Rosati Antonio	X	
D'Aquilio Sergio	X		Sabetta Pietro	X	
De Donno Maria Letizia	X		Sampalmieri Paris	X	
Ermini Roberto		X	Sampalmieri Saturno	X	
Fattori Libero	X		Signoretti Massimo		X
Gentileschi Oriana		X	Tanteri Giancarlo	X	
Giachetti Alessandro	X		Tomassi Paolo	X	
Innocenzi Sabrina	X		Vannozzi Paolo Stefano	X	X
Lelli Mario		X	Vincenti Ornella	X	
Marchetti Arnaldo	X		Zelli Felice Antonio	X	

Con l'assistenza del segretario Berti Girolamo.

**OGGETTO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
(Art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)**

Il Presidente del Consiglio riferisce che tale regolamento è stato esaminato dalla Commissione competente la quale ha espresso parere favorevole;

### **IL CONSIGLIO**

CONSIDERATO che il presente regolamento determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e non -da qui in avanti denominati complessivamente contributi- ad Enti pubblici e privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate;

RITENUTO di revocare le precedenti Deliberazioni o atti disciplinanti la concessione di contributi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale de presente atto;
2. Di approvare il regolamento per la concessione di contributi allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Con successiva votazione all'unanimità la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Berti Girolamo)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
(Ernesto Martelli)

# **COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA**

## **Montepiano Reatino**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **CAPO I (Finalità)**

Art. 1 Il presente regolamento determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e non da qui in avanti denominati complessivamente contributi ad Enti pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con cui vengono disposte le concessioni di contributi da parte della Comunità Montana 5^ Zona, Montepiano Reatino. L'osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3 La Giunta Comunitaria dispone le iniziative più idonee per la più ampia diffusione e conoscenza del regolamento da parte di Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dei singoli cittadini.

Art.4 La concessione dei contributi è approvata con atto deliberativo e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente. Di tale deliberazione i cittadini possono prendere visione e chiedere il rilascio di copia nelle forme di legge.

#### **CAPO II (Procedure)**

Art.5 La Giunta Comunitaria stabilisce con apposita deliberazione i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le richieste alla Comunità Montana. I termini fissati sono perentori. La Giunta Comunitaria, peraltro, può rivedere o modificare nel corso dell'anno detti termini per effetto del permanere di disponibilità finanziarie già destinate per contributi o per il verificarsi di eventi imprevedibili. Tutti i richiami fatti dal regolamento all'attività della Giunta Comunitaria devono intendersi riferiti all'organismo -sia di natura politica sia di natura strutturale- che dovesse ad essa sostituirsi per dettato normativo.

Art. 6 Le istanze per la concessione dei contributi devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Art. 7 Le istanze pervenute vengono istruite dal Servizio competente. Le pratiche istruite sono riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d' intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti prescritti od in contrasto con le norme del regolamento. La Giunta Comunitaria, tenuto conto degli obiettivi programmatici fissati dal Consiglio Comunitario e trasposti finanziariamente nel bilancio approvato, delle risultanze istruttorie forma il piano di riparto dei contributi e determina, inoltre, i soggetti e le iniziative escluse dal piano. Le esclusioni devono essere singolarmente motivate.

#### **CAPO III (Soggetti ammessi)**

Art. 8 La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di soggetti privati;

- b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comprensorio della Comunità Montana;
- c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione residente nel comprensorio della Comunità Montana;
- d) di Associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comprensorio.

La costituzione dell'Associazione o del Comitato deve risultare da atto notarile registrato almeno sei mesi prima della richiesta di contributo, in caso di mancata costituzione con atto notarile, le Associazioni o Comitati esibiranno Statuto o Atto costitutivo con cui sono stati individuati gli scopi sociali, nonché gli Organi dirigenti, ivi compresi gli atti di variazione. I soggetti di cui sopra devono essere, di norma, residenti o avere sede nel territorio comunitario ed operare in prevalenza nel medesimo. Si potranno comunque prendere in considerazione richieste di soggetti operanti in diverso ambito territoriale. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, il riconoscimento di contributi può essere disposto a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni o Comitati, per sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto in Italia o all'Estero verso comunità colpite da calamità o altri eventi particolari.

#### CAPO IV (Settori d'intervento)

Art. 9 I settori per i quali l'Amministrazione comunitaria può effettuare la concessione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sono di norma, quelli di seguito riportati, in ordine alfabetico:

- a) Attività con valore altamente sociale ed umanitario secondo l'ultimo comma dell'art.8;
- b) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e delle tradizioni;
- c) Attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;
- g) Attività di promozione turistica.

#### Capo V

Art. 10 In sede di approvazione del Bilancio, sentita la Commissione Consiliare, la giunta propone un apposito elenco per manifestazioni di interesse nazionale.

#### CAPO VI (Condizioni generali di concessione)

Art. 11 Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un contributo quale concorso per la loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente articolo 8, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del Bilancio di Previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno, di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per cui l'Ente ha fruito del contributo concesso dalla Comunità Montana, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, - dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario della Comunità Montana. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione ai Comuni o alla Comunità Montana dei beni, con impegno da parte del donatario di assicurarne la conservazione e valorizzazione. I documenti di cui al presente articolo devono essere sottoscritti dal Presidente (o legale rappresentante) e dal Segretario dell'Ente o associazione.

Art. 12 Per gli Enti pubblici e privati le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un contributo quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o, comunque, pertinenti alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla data e dal luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario e dalle fonti di finanziamento con cui ci si propone di fronteggiare le spese. Nei preventivi e rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre la Comunità Montana non possono essere comprese e conteggiate le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o Associazione e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano con le medesime organizzazioni nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale attrezzature od impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dalla Comunità Montana o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13 L'intervento della Comunità Montana non può che essere riferito ad eventuali spese rinvenienti da attività - seppure già svolte - per le quali sono state preventivamente avanzate richieste. La Comunità Montana rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per fornitura di beni e prestazione di servizi di qualunque natura. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana che, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di quote di contributi non corrisposte e, a seguito dei disposti accertamenti, deliberarne la revoca. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 14 Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare attraverso gli atti con cui realizzano o manifestano tali attività che esse vengono realizzate con il concorso della Comunità Montana. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte della Comunità Montana per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare degli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso della Comunità Montana. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte della Comunità Montana deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dall'Amministrazione Comunitaria. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento della Comunità Montana con le modalità stabilite dal regolamento. Il patrocinio concesso dalla Comunità Montana deve essere reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con cui provvede alla promozione dell'iniziativa.

## CAPO VII (Attività con valore altamente sociale)

Art. 15 Per tali attività si rinvia a quanto specificato nell'ultimo comma dell'art. 8.

## CAPO VIII (Attività per la tutela dei valori monumentali. Cultura ed informazione)

Art. 16 Gli interventi della Comunità Montana per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunitario;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della Comunità locale;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani della Comunità Montana e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunitario convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) a favore di soggetti che attraverso la pubblicazione di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche, ecc.) contribuiscono alla diffusione della cultura locale o di particolare valore artistico e culturale.

Art. 17 La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della reale rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dall'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con cui concorre alla promozione della cultura.

#### CAPO IX (Attività sportive, ricreative e del tempo libero)

Art. 18 Gli interventi della Comunità Montana per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani. La Comunità Montana può intervenire, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nei Comuni del comprensorio di attività sportive amatoriali e di attività fisico- motorie e ricreative del tempo libero. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità locale, agevolazioni per l'uso di strutture della comunità, con esclusione, in ogni caso, di contributi sotto qualsiasi denominazione, a carico del Bilancio dell'Ente.

#### CAPO X (Sviluppo economico)

Art. 19 Le funzioni della Comunità Montana per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio della Comunità Montana, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nell'ambito del comprensorio;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e diffusione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nella Comunità Montana;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunitario;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio.
- f) a contributi per la costituzione di cooperative o società intese a promuovere l'occupazione giovanile nei settori produttivi o di servizio.

Il concorso della Comunità Montana per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma e) può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà dell'Ente. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione delle autorizzazioni di legge e non comprende l'utilizzo di attrezzature telefoniche e simili. La Comunità Montana non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida. La presente disciplina non si applica per l'utilizzo assolutamente occasionale dei locali e strutture di proprietà dell'Ente per riunioni di organi o organismi pubblici e privati, finalizzate ad un utilizzo orario limitato a parti della giornata.

#### CAPO XI (Tutela dei valori ambientali)

Art. 20 Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunitario, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Gli interventi della Comunità Montana nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme del regolamento.

#### CAPO XII (Attività di promozione turistica)

Art. 21 Tale settore, pur in parte riconoscibile in quelli precedenti riguarda quelle attività ed iniziative più direttamente riconducibili alla promozione turistica intesa come vera e propria attività economica. Pertanto, gli interventi a favore del turismo sono essenzialmente tesi:

- a) al sostegno di attività di operatori del settore miranti all'incremento della presenza turistica;
- b) alla promozione di attività relative all'apertura di nuovi mercati turistici, con riguardo ad offerte stagionali particolari;
- c) all'avvio di attività turistiche relativamente ad iniziative e vendite promozionali;

#### CAPO XIII (Interventi straordinari)

Art. 22 Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunitario e per le quali la Giunta Comunitaria ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento della Comunità Montana, previo parere favorevole della Commissione consiliare, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al lo comma, le norme previste dai precedenti capi del regolamento.

#### CAPO XIV (Concessione e liquidazione dei contributi)

Art. 23 La concessione dei contributi viene effettuata con atto deliberativo della Giunta Comunitaria sulla base delle richieste avanzate ed approvate. La liquidazione dei medesimi contributi avviene

all'atto e con l'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute. In ogni caso il contributo concesso dall'Ente non può superare il 25 % realizzato da ogni singola iniziativa.

#### CAPO XV

Art. 24 Le domande di assegnazioni di coppe, pubblicazioni, targhe e simili, limitate a € 150,00 ad eccezione di quelle di interesse nazionale al di fuori del territorio comunitario, l'utilizzazione gratuita di locali ed attrezzature di proprietà della 5<sup>a</sup> Comunità Montana con esclusione di qualunque beneficio che comporti l'erogazione di somme di denaro, devono essere opportunamente motivate, e devono contenere una descrizione delle manifestazioni, gare, incontri, ecc. da realizzare.

#### CAPO XVI (Disposizione finale)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

Il Segretario dell'ente ne dispone, a mezzo degli uffici, la pubblicazione presso tutti i Comuni della Comunità Montana 5<sup>a</sup> Zona.